



Direzione Agricoltura e Cibo
Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura
fauna@cert.regione.piemonte.it

Data e Protocollo sono riportati nella Segnatura.xml

Classificazione: 7.180.9/2023A/A1700A

Spett.li

Province e Città Metropolitana di Torino

Comitati di Gestione A.T.C./C.A.

Concessionari A.F.V./A.A.T.V

e p.c. Al Settore Biodiversità e aree Naturali

Alle Associazioni Venatorie

Loro indirizzi

Oggetto: Regolamento UE 2021/57 del 25 gennaio 2021. Individuazione delle zone umide in applicazione del divieto di uso e trasporto di munizioni al piombo.

Con riferimento a quanto in oggetto e dell'entrata in vigore della Legge 9 ottobre 2023 n. 136 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*), si precisa quanto segue.

In sede di conversione è stato inserito l'articolo 11 ter (*Modifica all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*) il quale prevede l'inserimento dopo il comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dei seguenti commi:

"1 -bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all' 1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

1 -ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1 - bis , sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come



Direzione Agricoltura e Cibo
Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura
fauna@cert.regione.piemonte.it

habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1 -quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1 -bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro”.

Considerate le numerose richieste pervenute al settore scrivente, si precisa che in Regione Piemonte non sono presenti zone umide d'importanza internazionale riconosciute dalla Convenzione Ramsar; l'attività venatoria vincolata al divieto di munizioni al piombo è, pertanto, limitata all'interno della Rete Natura 2000. A tal proposito, si rimanda a quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2023, n. 2-7060 Allegato B – Istruzioni operative – par.7 – “Attività venatoria nelle aree della Rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE “Habitat e 2009/147/CEE “Uccelli”)”.

Le cartografie e la normativa dei Siti Natura 2000 della Regione Piemonte è consultabile al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>

Per informazioni o approfondimenti, inerenti le misure di conservazione sito specifiche, si rinvia alla Direzione Ambiente e Territorio - Settore Biodiversità e aree Naturali competente in materia.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
dott.ssa Alessandra BERTO

il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs.82/2005

Referente:

Via Nizza, 330
10127 Torino
tel 0114321507



Direzione Agricoltura e Cibo
Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura
fauna@cert.regione.piemonte.it

Alessandra Parodi
Tel. 0114322267
Dario Airaudo
Tel.0114322093

Via Nizza, 330
10127 Torino
tel 0114321507